

Statuto dell'Associazione Culturale R.E.G.I.S. ETS

Art. 1 – forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione Culturale denominata R.E.G.I.S. a norma del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 11/2017) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, con sede legale in Roma in Via Eusebio Chini, 11 – 00147 Roma

La qualifica di Ente del Terzo Settore "ETS", sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "R.E.G.I.S. ETS"

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Via Eusebio Chini 11 - 00147 Roma . L'Associazione potrà Istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – finalità e Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale finalizzate nel campo dell'istruzione, formazione professionale, tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle cose di interesse artistico e storico , della promozione della cultura e dell'arte, realizzazione di grandi eventi, organizzazione di eventi sportivi dilettantistici, realizzazione di corsi rivolti alla formazione ed alla qualificazione professionale dei giovani mediante l'apporto e l'insegnamento da parte delle più alte figure culturali e intellettuali sia in Italia che all'estero.

La sua attività principalmente consiste nel promuovere a tutti i livelli ed in tutti gli ambienti la conoscenza e la pratica di formazione professionale a qualsiasi livello e di qualsiasi tipo. Scopo del sodalizio è una Società più omogenea progressista, garantista di sicurezza, di chiarezza e dei principi fondamentali. ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 20 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS

In particolare :

- favorire gli scambi artistici, culturali ,sociali;
- promuovere le diverse forme artistiche e favorirne la realizzazione ;
- promuovere attività culturali, musicali, teatrali e cinematografiche, del tempo libero in genere a disposizione di tutti;
- sollecitare e promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere mediante attività ed iniziative atte a sviluppare le capacità intellettuali e morali dei propri iscritti;
- favorire l'incontro tra giovani delle più disparate estrazioni sociali. stimolandone la crescita culturale;
- sollecitare lo spirito d'amicizia e di solidarietà tra italiani e stranieri.
- porre in essere tutte le attività di servizio a favore dei soci che potranno ritenersi utili e di supporto alla socializzazione, agli stessi ed alla loro attività;
- creare, organizzare o mettere in atto qualsiasi struttura di orientamento e formazione professionale, scolastico ed extrascolastico per i soci e per emarginati;
- creare, organizzare o mettere in atto qualsiasi forma artistica e di formazione alla stessa in ambito scolastico ed extrascolastico per i soci e per emarginati;
- porre in essere qualsiasi forma d'intervento a favore di socialmente disagiati e di quanti lo richiedano per avvicinarli ad un contesto lavorativo, scolastico e familiare che li aiuti nel reinserimento sociale;
- porre in essere qualsiasi attività mobiliare ed immobiliare, sempre per il raggiungimento degli scopi sociali;
- realizzare grandi eventi
- gestire spazi culturali

Per raggiungere tali scopi l'associazione provvede a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire il suo sviluppo:

1- fare l'adesione a quelle associazioni ed Enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

2- Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali, ivi inclusa la costituzione e la partecipazione ad associazioni , enti od a società per attività relative a



finalità e scopi analoghi.. Promuovere l'inserimento la formazione e pari opportunità per i soggetti appartenenti a fasce svantaggiate.

- 3- L'associazione patrocina ogni adeguata attività professionale culturale artistica e svolge una propria attività e istituisce corsi ordinari e di perfezionamento, organizza conferenze e seminari e quanto connesso allo scopo.
- 4- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura statuarie, in quanto integrative delle stesse e alle medesime riferite.
- 5- Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
- 6- Istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l'esercizio delle attività artistiche e culturali.
- 7- Tutte quelle ulteriori attività necessarie in rif. Art. 5 del d.lgs 117/2017 comma 1.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Sono compiti dell'associazione :

- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e turistiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci con particolare attenzione alla conoscenza delle località italiane e della loro tipicità per costume, enogastronomia e storia;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile e presentare agli enti preposti progetti culturali al fine di sostenere, sviluppare, diffondere comunicare cultura ; usare e produrre qualsiasi mezzo di propaganda, quali mass-media, video-tape, programmi televisivi, filmati e quant'altro è possibile per far circolare meglio l'informazione;
- favorire l'espansione di attività culturali e artistiche con le altre associazioni ;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione ecc.) ai consigli di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio ;



- gestire attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative ed assistenziali;
- organizzare nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente per i propri soci e per loro ospiti, servizi accessori quali la somministrazione di bevande alcoliche e super-alcoliche ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione;
- facilitare l'integrazione tra cittadini italiani e stranieri promuovendo attività di assistenza e sostegno collaborando con enti pubblici e privati ;
- presentare agli enti preposti progetti di integrazione e sviluppo per le comunità straniere ed italiane.

Il sodalizio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nello Statuto, anche collaterali a quelli istituzionali, in funzione sussidiaria o meramente strumentale rispetto alle attività primarie ed a quelle non prevalenti; l'associazione potrà svolgere tutte le sue attività, sia primarie sia secondarie o collaterali, con mezzi ed attrezzature proprie o anche di terzi, uso di teatri, sale registrazioni e quanto altro attinente e connesso allo scopo. Le attività strumentali e sussidiarie che potranno essere esercitate o poste in essere dal sodalizio sono quelle comprese alle videoteche, cineteche, teatri, circoli, centri d'ascolto, villaggi turistici, centri d'istruzione e formazione, centri sportivi e ricreativi, case alloggio, pensionati, ecc..

L'associazione per il raggiungimento del suo scopo provvede alla realizzazione di corsi, incontri, convegni, mostre, seminari, ecc. anche nell'ambito di scambi con l'estero e con i Paesi della Comunità Europea; alla pubblicazione di libri, periodici e giornali, valorizzazioni storiche e ricerche.

L'Associazione può avvalersi di professionisti operanti nel settore .

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali, ivi inclusa la costituzione e la partecipazione ad associazioni, enti od a società per attività relative a finalità e scopi analoghi. Promuovere l'inserimento la formazione e pari opportunità per i soggetti appartenenti a fasce svantaggiate.

L'associazione patrocina ogni adeguata attività professionale culturale artistica e svolge una propria attività e istituisce corsi ordinari e di perfezionamento, organizza conferenze e seminari e quanto connesso allo scopo. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura statuarie, in quanto integrative delle stesse e alle medesime riferite.

Art. 4 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita di propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono le loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione individuare i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 5 – Soci



1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero di sette ossia al numero minimo previsto dall'art. 35c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. Agli aspiranti soci sono richieste l'accettazione e l'osservazione dello Statuto e il rispetto delle civili convivenza
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.
4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 – Procedimento di ammissione dei Soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine a cui al comma 1 o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al comma 1. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e a partecipare a Tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 8 – doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
 - Rispettare lo statuto, i regolamenti, le deliberi degli organi sociali;
 - Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - Mantenere un irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - Osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo lo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun modo rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - Decesso;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
 - Espulsione, in caso di non ottemperanza del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il consiglio direttivo
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Art. 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - Eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque da nominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione anche in diretta di utili o avanzi di gestione di Fondi o riserve tra gli associati

Art. 11 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna provvedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'Art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;



- il consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
 3. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
 4. Ciascun organo, a norma dell'art 24 quarto comma del D.Lgs. 117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 14 assemblea dei soci

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima punto in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto in seconda convocazione è regolarmente costituita a qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore punto l'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto. L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta ed è libera sugli argomenti che ha ne hanno richiesto la convocazione, sarà tenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 12 ore. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - Elege i componenti del consiglio direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti;
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
 - approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - Elege l'organo di controllo;
 - elegge il collegio dei probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti alla legge o al presente statuto alla sua competenza.
- 2. L'assemblea straordinaria dei soci:
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il presidente.
4. I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e decadenza).
5. Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.



6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 20 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 21 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Collegio dei Probiviri (laddove eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
6. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Articolo 23 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale



almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

Articolo 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

R.E.G.I.S. ETS

Il Presidente Arch. Laura Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laura Monaco', written over a horizontal line.